



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

(deliberazioni del Direttore Generale n. 164 del 23.10.2012 e n. 14 del 22.02.2016)

---

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura commerciale in genere:

- ✓ siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- ✓ sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate;

Il Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## **Art. 2**

### **REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'**

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali o antropiche riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Si considerano cause soggettive ostative:

- ☐ lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

## **Art. 3**

### **CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO**

Per i debiti di natura commerciale possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;

- puntuale rispetto del termine di dilazione o del piano di rateizzazione concessi.

Il mancato rispetto del termine di dilazione o il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio concesso e l'obbligo al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In mancanza l'Agenzia procederà al recupero coattivo del credito.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

#### **Art. 4** **MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE**

Il termine per la dilazione di pagamento è stabilito d'accordo tra l'Agenzia ed il debitore; in ogni caso non può essere superiore a 180 giorni.

La rateizzazione del debito è effettuata per un numero di rate dipendenti dalla entità della somma dovuta e secondo i parametri sotto riportati; in ogni caso la rata minima non può essere inferiore ad € 100,00.

La somma dovuta, oggetto del piano di rateizzazione, è calcolata in base all'ammontare del debito (quale sommatoria delle fatture non pagate) maggiorato degli interessi.

Parametri di rateizzazione:

- fino ad € 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
- da € 500,00 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da € 2.500,00 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
- da € 10.000,00 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
- oltre € 25.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili.

In ogni caso, se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per un importo totale pari a quello oggetto della rateizzazione quindi comprensivo degli interessi.

La garanzia dovrà avere validità sino ad un anno dopo la scadenza dell'ultima rata (durata pari al piano di rateizzazione più un ulteriore anno).

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

## **Art. 5**

### **INTERESSI**

Trattandosi di crediti liquidi ed esigibili a titolo di corrispettivi di transazioni commerciali, sulle somme il cui pagamento è dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 09 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.

Il tasso di riferimento è quello pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare ed è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

## **Art. 6**

### **DOMANDA DI CONCESSIONE**

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Ragioneria di questa Agenzia.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di dilazione ovvero di rateizzazione del debito;
- b) l'esatta indicazione degli estremi dei documenti da cui scaturisce il debito (fatture, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito, idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento.

## **Art. 7**

### **PROCEDIMENTO**

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere, se necessario, a richiedere al cliente ulteriore documentazione ad integrazione della istanza, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nella nota di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi della normativa vigente in materia e comportano, inoltre, la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente Regolamento.

### **Art. 8**

#### **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, l'Agenzia provvede ad adottare il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Qualora l'importo della dilazione e/o rateizzazione sia inferiore ad € 10.000,00 per provvedimento si intende la lettera di concessione da parte del Direttore Amministrativo dell'Agenzia. Nel caso di importo superiore ad € 10.000,00 si procederà alla concessione con apposita determina del Direttore Generale.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione (che sia la lettera o la determina) deve specificare le modalità di dilazione o le modalità di rateizzazione (ammontare interessi dovuti, somma totale dovuta, numero rate, decorrenza delle stesse).

Sia il provvedimento di concessione sia, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 9**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall' 01 novembre 2012.